

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 giugno 2014**

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 11, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 34, paragrafo 5, l'articolo 39, paragrafo 4, l'articolo 43, paragrafo 13, l'articolo 45, paragrafo 7, l'articolo 55, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 4 e l'articolo 67, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014<sup>(2)</sup> della Commissione, gli agricoltori possono firmare contratti con i quali trasferiscono diritti all'aiuto da assegnare, o il diritto di ricevere i diritti all'aiuto in caso di vendita o affitto della loro azienda. È opportuno stabilire norme per queste circostanze specifiche, in particolare per quanto concerne le domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in questi casi.
- (2) Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 26 e dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario stabilire norme per calcolare il valore dei diritti all'aiuto da assegnare in caso di trasferimento dell'azienda per via ereditaria ad un altro agricoltore che intende proseguirne l'attività agricola e che a sua volta ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.
- (3) Ai fini della corretta amministrazione del regime di pagamento di base, è opportuno stabilire norme relative alle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto da parte degli agricoltori alle autorità nazionali.
- (4) In considerazione dell'alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali grazie ai diritti all'aiuto inutilizzati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 occorre prevedere una data dopo la quale i diritti all'aiuto inutilizzati, compresi quelli che non sono stati attivati o che non danno altrimenti luogo a pagamento, sono versati nella riserva.
- (5) A norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di applicare specifici impegni o sistemi di certificazione in quanto pratiche equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente. Per assicurare una valutazione tempestiva ed efficace delle pratiche incluse in tali impegni o sistemi di certificazione, occorre stabilire norme sulla procedura di comunicazione e sulla valutazione della Commissione.
- (6) A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie a prato permanente è mantenuta in termini assoluti entro determinati limiti, l'obbligo di riconversione non sussiste a livello aziendale. È necessario fissare tali limiti.
- (7) A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento sono subordinate all'approvazione da parte della Commissione. Occorre pertanto stabilire norme relative alla procedura di valutazione e approvazione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

